PROVVEDIMENTI PEREQUATIVI DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE RISPETTO ALLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 2

Assegno speciale annuo agli invalidi di 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità

L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella E - lettera A..... L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3..... L. 2.100.000 tabella E - lettera B..... L. 1.380.000 tabella E - lettera C..... L. 1.116.000 tabella E - lettera D..... L. 1.020.000 tabella E - lettera E..... L. 870.000 tabella E - lettera F..... L. 720.000 tabella E - lettera G..... L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita.. L. 324.000

Versione in vigore dal 28 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra
Estremi	Legge 25 luglio 1975, n. 361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-perequativi-delle-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-2-assegno-speciale-annuo-agli-invalidi-di-1a-categoria-con-o-senza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it